

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 13 DEL 28.06.2018

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

**Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Base di calcolo e applicazione delle sanzioni – integrazioni alle Istruzioni Operative n. 10 del 9 novembre 2015 - Campagna 2015.**

## 1. PREMESSA

La presente circolare integra la disciplina delle modalità di controllo e di verifica dell'ammissibilità degli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento per la campagna 2015 e descrive i controlli eseguiti secondo le disposizioni del Titolo V del Reg. (UE) n. 1306/2013, come specificate nelle norme applicative.

## 2 Riferimenti normativi

- Circolare Arcea n. 10 del 9 novembre 2015 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Campagna 2015 - Criteri di controllo degli aiuti.
- Workshop on Calculation of payments, reductions and administrative penalties - Ref. Ares(2016)2811455 del 16/06/2016
- Circolare AGEA prot. n. 11923 del 10 febbraio 2017 - CHIARIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.427 DEL 29 SETTEMBRE 2015 - BASE DI CALCOLO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER IL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE.

## 3 Base di calcolo

In conformità a quanto riportato nel documento di lavoro della Commissione UE n. Ares (2016)2811455 del 16 giugno 2016, *Workshop on Calculation of payments, reductions and administrative penalties*, qualora la superficie dichiarata in domanda unica ai fini del regime di pagamento di base sia superiore alla superficie determinata:

a) per quanto concerne la prima attribuzione dei titoli, gli stessi sono assegnati sugli ettari determinati;

b) per quanto concerne l'attivazione dei titoli sia ai fini del pagamento del regime di base che per la determinazione della componente titoli che concorre alla fissazione dell'importo spettante agli aderenti al regime per i piccoli agricoltori, occorre applicare le riduzioni e sanzioni derivanti dallo scostamento tra superficie dichiarata e superficie determinata.

Le riduzioni sono calcolate sulla superficie al netto delle eventuali sovrapposizioni catastali (cd. "overlapping"). Qualora l'individuazione di sovrapposizioni catastali (cd. "overlapping") evidenzia la

percezione di importi indebitamente percepiti con riguardo al sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del reg. UE 1307/2013, ARCEA procederà al recupero.

Le sanzioni sono calcolate con riguardo alle seguenti fattispecie:

1. superfici con supero riscontrato tra produttori diversi (doppia richiesta di aiuto);
2. superfici riscontrate come non ammissibili a seguito dei controlli oggettivi;
3. superfici non ammissibili, per le quali l'agricoltore ha presentato una istanza di riesame dell'uso del suolo, respinta dall'amministrazione;
4. superfici ritenute non ammissibili a seguito dell'evidenza di eclatanze provenienti dai rilievi refresh 2016 e 2017;
5. superfici dichiarate utilizzando il modello semplificato, ma prive di riscontro nel fascicolo aziendale con riferimento alla data del 10 luglio 2015.

Si rammenta al riguardo che le domande uniche presentate utilizzando il modello semplificato introdotto con la circolare ACIU.2015.285, nel quale il beneficiario ha dichiarato le relative particelle agricole riferendosi a quelle esistenti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi dell'articolo 3 del Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e non revocate ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 o modificate ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014, sono state corredate da una **scheda tecnica**. Tale scheda, predisposta dal sistema informativo, evidenzia le informazioni richieste dall'articolo 72 del reg. UE 1306/2013, presenti nel fascicolo dell'azienda e sottoscritte dalla stessa entro la data del 10 luglio 2015 in coerenza con la circolare ACIU.2015.285.

La scheda tecnica, predisposta in coerenza con la circolare ACIU.2015.262 del 25 maggio 2015, è stata identificata univocamente, relazionata alla domanda semplificata di cui è rappresentazione e consultabile nel sistema informativo ai fini dell'assegnazione dei titoli, dei controlli, delle eventuali sanzioni e dei relativi pagamenti.

Si precisa che in caso di riapertura di un procedimento amministrativo o conclusione di un procedimento ancora in corso, ai fini dell'applicazione delle riduzioni e sanzioni, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 19-bis del Reg. (UE) n. 640/2014, conformemente a quanto previsto nel documento della Commissione UE n. Ares (2016)6261335 del 4 novembre 2016.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

Il Direttore ARCEA  
Dott. Maurizio Nicolai

